



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n° 75/2021

CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE SUBACQUEE ED IPERBARICHE
DA PARTE DI OPERATORI SUBACQUEI ABILITATI (SOMMOZZATORI/OTS/PALOMBARI)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** gli artt. 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'art. 204 del relativo regolamento di esecuzione concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO:** il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n. 5201853, in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i porti dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadire che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità marittima che detiene il registro ove l'O.T.S. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'Autorità marittima del porto di iscrizione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la Legge 10 dicembre 1977, n. 1085 che ha ratificato il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG);
- VISTO:** l'art. 53 del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 che detta le norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito delle attività di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- VISTA:** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative;
- CONSIDERATA:** la presenza nell'area di giurisdizione di competenza di approdi turistici ed impianti di mitilicoltura;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzuoli, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e

sicurezza delle condizioni di lavoro;

VISTI:

gli articoli 17, 30, 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art. 104, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112;

ORDINA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente Ordinanza è finalizzata a disciplinare le modalità per lo svolgimento delle attività lavorative subacquee ed iperbariche da espletarsi nelle acque del Circondario marittimo di Pozzuoli da parte di operatori subacquei abilitati (sommozzatori/OTS/palombari).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutti i lavori subacquei, a carattere continuativo od occasionale, che si svolgono nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli.

Articolo 3

Definizioni

- **Operazione subacquea:** qualsiasi attività professionale che prevede l'impiego di personale subacqueo (sommozzatori (OTS/palombari).
- **Operatori subacquei:** individuo in possesso di titoli/brevetto/qualifica di sommozzatore/OTS/palombaro iscritto nei registri tenuti dall'Autorità Marittima ed in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività.
- **Sommozzatore:** persona in possesso dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore), rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti, ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
- **Palombaro:** subacqueo che, per immergersi, utilizza un'apposita attrezzatura (scafandro) da cui "scafandro da palombaro", consistente essenzialmente in elmo, tuta gommata e scarponi zavorrati per camminare sul fondo marino;
- **OTS (Operatore tecnico subacqueo):** figura di subacqueo riconosciuta dalla vigente normativa nazionale e internazionale per l'effettuazione di lavorazioni tipiche della subacquea industriale nell'ambito portuale e nelle relative adiacenze.
- **Attività lavorativa subacquea:** qualsiasi tipo di operazione subacquea, a scopo non diportistico, compresa dall'inizio della preparazione all'immersione, al ritorno al luogo, in superficie, dove la stessa ha avuto inizio.
- **Attività lavorativa subacquea di basso fondale:** qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, a scopo non diportistico, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di – 50 mt. (*meno/cinquanta*).
- **Attività lavorativa subacquea di alto fondale:** qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, a scopo non diportistico, a partire da una batimetrica superiore ai – 50 mt. (*meno/cinquanta*), con l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione.
- **Attività lavorativa subacquea in ambito portuale:** qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, a scopo non diportistico ed esclusivamente in ambito portuale, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di – 2 mt. (*meno/due*).
- **Emergenza:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza dell'operatore durante l'attività subacquea.
- **Unità di appoggio:** nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad "uso conto proprio" e/o "al traffico" nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto.

- **Diving Supervisor/ Preposto alla sicurezza (DS):** un sommozzatore/palombaro, o ex sommozzatore/palombaro esperto, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.
- **Operatore in *stand-by*:** sommozzatore/palombaro qualificato adibito all'assistenza in caso di emergenza al subacqueo in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.

Articolo 4 **Operazioni subacquee**

1. Le operazioni subacquee devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse, in particolare:
 - a) le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi;
 - b) le operazioni subacquee devono essere eseguite sempre solo in presenza di un sommozzatore in *stand-by* disponibile. Per immersioni eseguite dalla superficie, il sommozzatore in *stand-by* deve mantenersi equipaggiato ed immediatamente pronto all'intervento nelle vicinanze del luogo di immersione per tutta la durata delle operazioni subacquee;
 - c) i Sommozzatori (OTS), i Palombari e gli Operatori in *stand-by* devono:
 - prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni del DS;
 - avere piena contezza del programma lavori e del relativo stato di avanzamento;
 - d) il DS deve assicurare, assumendone la piena responsabilità, che:
 - le operazioni siano eseguite in conformità alla presente Ordinanza e a qualsivoglia altra normativa emanata in materia;
 - i mezzi e gli equipaggiamenti utilizzati siano in regola e conformi alle norme vigenti;
 - ogni membro della squadra abbia accesso alla consultazione della normativa vigente che lo riguarda;
 - gli OTS impiegati nell'operazione subacquea siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
 - ogni membro della squadra sia informato circa il programma lavori e, in corso d'opera, del suo stato d'avanzamento;
 - assicurarsi che le comunicazioni tra OTS e la superficie siano efficienti;
 - controllare prima dell'inizio delle operazioni subacquee le condizioni del cantiere di lavoro sospendendole, qualora il mutamento delle stesse rendesse consigliabile tale decisione, sulla base anche dell'apprezzamento della propria maturata esperienza professionale;
 - e) le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione;
 - f) le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di necessità e/o urgenza che saranno valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima;
 - g) durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sul lavoro;
 - h) qualora le immersioni subacquee avvengano ad una profondità superiore ai -12 (*meno/dodici*) metri e non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, deve essere predisposto un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio. La ditta dovrà predisporre i mezzi per il trasporto dell'operatore subacqueo infortunato tale da

acconsentire in raggiungimento di un centro medico dotato di camera iperbarica entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti. La ditta che effettua i lavori subacquei dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento del centro medico e della camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza;

- i) i sommozzatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò può realizzarsi con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento;
- j) per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai - 50 (*meno/ cinquanta*) metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione;
- k) gli stessi operatori hanno l'obbligo di impiegare attrezzature, equipaggiamenti collettivi o individuali, apparecchiature complementari impiegate o pronte all'utilizzo nell'attività lavorativa subacquea, costruite ed utilizzate secondo le prescrizioni legislative regolamentari e tecniche vigenti. Dovranno, inoltre, possedere la certificazione di sicurezza/idoneità/collaudato in corso di validità;
- l) per le attrezzature/strumentazioni/materiali installati a bordo di unità navale appoggio, sarà necessaria una certificazione di collaudo da parte di un Ente tecnico navale;
- m) è vietato eseguire la pulizia delle carene di qualunque unità navale;
- n) in caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:
 - informare immediatamente l'Autorità Marittima e l'Ente/società committente;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Articolo 5

Composizione della squadra in relazione ai fondali

1. Attività lavorativa subacquea di alto fondale:

- a) La squadra operativa deve essere composta da:
 - Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS);
 - Sommozzatore /Operatore Tecnico Subacqueo (OTS);
 - Sommozzatore in *stand-by*;
 - personale sanitario in grado di fornire le prime cure in caso di incidente o malessere.
- b) In relazione alla complessità e difficoltà dei lavori subacquei possono essere richieste squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.
- c) Il personale che compone la squadra operativa non dovrà essere impiegato nella conduzione dell'unità di appoggio.
- d) La camera iperbarica ed il relativo personale qualificato dovrà essere sempre garantita a bordo dell'unità appoggio o qualora più conveniente nelle immediate vicinanze.

2. Attività lavorativa subacquea di basso fondale (fondali da -12 (*meno/dodici*) a -50 (*meno/ cinquanta*)):

- a) La squadra operativa deve essere composta da:
 - Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS);
 - Sommozzatore /Operatore Tecnico Subacqueo (OTS);
 - Sommozzatore in *stand-by*;
 - personale sanitario in grado di fornire le prime cure in caso di incidente o malessere.
- b) In relazione alla complessità e difficoltà dei lavori subacquei possono essere richieste squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.
- c) La suddetta tipologia di immersioni dovrà prevedere, tra l'altro, un piano di ricovero di operatore embolizzato, da attuarsi nel più breve tempo possibile dall'incidente, presso un

centro medico iperbarico attivo e funzionante. Qualora ritenuto opportuno e più idoneo, per cause tecniche e tempistica, l'impresa dovrà mantenere a bordo dell'unità appoggio o, nelle immediate vicinanze, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato per l'impiego.

3. Attività lavorativa subacquea di basso fondale (fondali inferiori a -12 (meno/dodici)):

- a) La squadra operativa deve essere composta da:
 - Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS) le cui funzioni possono essere assolve dal Sommozzatore in *stand-by*;
 - Sommozzatore /Operatore Tecnico Subacqueo (OTS);
 - Sommozzatore in *stand-by*.
- b) In relazione alla complessità e difficoltà dei lavori subacquei possono essere richieste squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.
- c) La suddetta tipologia di immersioni dovrà prevedere, tra l'altro, un piano di ricovero di operatore embolizzato, da attuarsi nel più breve tempo possibile dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. Qualora ritenuto opportuno e più idoneo, per cause tecniche e tempistica, l'impresa dovrà mantenere a bordo dell'unità appoggio, o nelle immediate vicinanze, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato per l'impiego.

Articolo 6 Unità di appoggio

1. La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta al "*traffico*" ovvero "*ad uso conto proprio*" (a seconda delle specifiche previsioni normative) nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro Stato, giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 "*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*".
3. La bandiera "ALFA" del Codice Internazionale dei Segnali deve sempre essere esposta per tutta la durata delle operazioni subacquee.

Articolo 7 Istanze per esecuzione dei lavori subacquei

1. I committenti interessati ad eseguire lavori marittimi che comportano l'impiego di operatori subacquei devono presentare apposita istanza, come da allegato 1, compilata in ogni sua parte e con allegata la documentazione richiesta, nonché con la dichiarazione di assolvimento del bollo.
2. La stessa dovrà essere inviata via p.e.c., con largo anticipo, e comunque almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, salvo casi non rinviabili, eccezionali e di comprovata urgenza nei quali la mancata tempestiva esecuzione comporti rischi per la sicurezza portuale e/o per l'ambiente.
3. L'istanza dovrà indicare e specificare l'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza e dovrà, inoltre, specificare:
 - a) la necessità di disciplinare, da parte dell'Autorità marittima, gli specchi acquei interessati dai lavori, evidenziando con particolare attenzione l'area di mare interessata;
 - b) la distanza di sicurezza da dover garantire mediante l'emanazione di apposita ordinanza, allegando in tal caso specifico stralcio cartografico;
 - c) gli orari ed i giorni di lavori;
 - d) eventuali ulteriori autorizzazioni rilasciate da Enti e/o Comandi interessati (*da allegare*).

4. Dopo aver acquisito l'istanza, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli verificherà la completezza e l'idoneità della documentazione e rilascerà, per quanto di propria competenza, il pertinente nulla osta e qualora richiesto, o ritenuto opportuno e necessario, emetterà apposita Ordinanza per disciplinare le attività subacquee e l'uso degli specchi acqueei circostanti le stesse, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 8 Deroghe

1. Le attività subacquee svolte da personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, VV.F. e di Protezione Civile sono regolamentate dalle Amministrazioni di appartenenza.
2. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:
 - a) piccoli lavori subacqueei di manutenzione programmati, su fondali non superiori ai -2 (*meno/due*) metri e che non superino i 30 (trenta) minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore;
 - b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
 - c) attività lavorativa subacquea in ambito portuale - piccoli lavori subacqueei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come, ad esempio, a titolo non esaustivo, recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti).
3. In occasione delle suddette casistiche – fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative e di sicurezza contenute nella presente Ordinanza – le imprese subacquee operanti, ed il committente, sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 7, salvo l'obbligo di comunicare l'inizio, la fine, il luogo e l'oggetto delle operazioni, nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività attraverso l'**allegato 2**.
4. L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Articolo 9 Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, oltre a comportare il divieto di svolgere attività lavorative subacquee, sarà punito ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave di reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Articolo 10 disposizioni finali e pubblicità

1. Nessuna disposizione della presente Ordinanza esime dal rispetto delle vigenti e future normative di rango superiore applicabili, cui si rinvia in caso di contrasto o per quanto non espressamente previsto.
2. È abrogato l'art. 26 della propria Ordinanza n. 68/2012 in preambolo citata ed ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente Ordinanza, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel Circondario marittimo di Pozzuoli.
3. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina “*Ordinanze*” del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli, 21/10/2021.

IL COMANDANTE
T.V (CP) Mario ATELLA
*Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)*